



Viale G. Deledda n. 1 C.A.P. 09062 - P.I. 00160520912
Tel. 0782/599012 - E-mail: tecnico.sadali@tiscali.it PEC: ufficiotecnico@pec.comune.sadali.nu.it

Prot. 7548

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE, ATTRAVERSO UN'UNITÀ UBICATA NEL TERRITORIO COMUNALE A VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. B) DEL D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021 (G.U. N. 296 DEL 14.12.2021) – ANNUALITÀ 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il D.P.C.M. 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14 dicembre 2021, che disciplina la "Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023".

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 09/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Presenza d'atto del DPCM 30 settembre 2021 per la ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Indirizzi al Responsabile del servizio per utilizzo fondi annualità 2022";

In attuazione della propria determinazione n. 264 (Reg Gen 493) del 28.12.2023;

RENDE NOTO

È indetto il presente Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a valere sul Fondo di sostegno dei Comuni marginali, relativamente all'annualità 2022, per la seguente categoria di intervento:

- Categoria di intervento: DPCM 30 settembre 2021 - art. 2, comma 2, lett. b) "Concessione di **contributi** per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese".

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il contributo è concesso nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento U.E. n. 1303 del 17 dicembre 2013 e tenuto conto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 30/09/2021.
2. Può essere presentata una sola richiesta di contributo. Nel caso risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quella/e

precedentemente inviata/e.

3. I contributi previsti, ove ne ricorrano i presupposti, sono cumulabili nel rispetto del limite degli aiuti "de minimis".

ARTICOLO 2 - IMPORTO COMPLESSIVO PER LA CATEGORIA DI INTERVENTO

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando, a valere sulla quota della prima annualità (2022) del Fondo comuni marginali di cui al DPCM 30 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 296 del 14.12.2021, è il seguente:

Importo complessivo

Categoria di intervento

Art. 2, comma 2, lett. b) del DPCM 30.09.2021: Avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole, queste ultime unicamente per la trasformazione di produzioni aziendali, ovvero attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un'unità operativa ubicata nel territorio del comune di Sadali.

euro 35.496,00

2. Le domande ammesse a finanziamento saranno esclusivamente quelle in posizione utile in graduatoria e fino all'esaurimento dell'importo complessivo di € 35.496,00. La domanda che dovesse risultare parzialmente soddisfatta con i residui dell'importo complessivo messo a bando, potrà accettare il finanziamento parziale anche rimodulando il progetto fino alla concorrenza percentuale che ha determinato la sua posizione in graduatoria.
3. Il massimale di finanziamento di parte pubblica è determinato in € 11.832,00 (euro undicimilaottocentotrentadue/00) per progetti che prevedano un cofinanziamento privato uguale o superiore al 10% del costo complessivo degli interventi finanziati IVA esclusa.
4. Le domande ammesse a istruttoria saranno valutate secondo i criteri cui al successivo art. 10.
5. Il contributo assegnato dovrà comunque essere contenuto nei limiti percentuali delle spese ammesse a finanziamento, tassativamente rendicontate entro i tempi di cui al successivo art. 7.
6. Il contributo sarà erogato con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali diverse disposizioni in merito.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni oggetto del presente Avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Il Comune assicura l'inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 e adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34, nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alle tipologie di aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - CUMULO

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso non è esclusa la possibilità di cumulo con altre tipologie di aiuti, fermo restando il rispetto delle regole generali in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla disciplina sugli aiuti "de minimis" richiamata nel precedente articolo 3.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI BENEFICIARI - REQUISITI

1. I Soggetti beneficiari sono le "nuove attività economiche" che intraprendono attività definibili: commerciali, artigianali e agricole, queste ultime unicamente per la trasformazione di produzioni aziendali, attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Sadali.

Con "nuove attività economiche" si intendono:

- a) Le attività costituite dopo la pubblicazione del presente avviso;
- b) Le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese che intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente Avviso.

Per "nuova attività economica" si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO con apertura di una apposita unità produttiva (sede, stabilimento, reparto autonomo, etc.): in tal caso, sono ammesse a finanziamento esclusivamente le spese relative all'unità produttiva adibita all'attività del nuovo codice ATECO;

I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio comunale che si limitano semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

Il contributo non può essere concesso se il beneficiario non si impegna a mantenere "in esercizio" la nuova attività per almeno 5 anni, fatte salve cause di forza maggiore;

2. I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:
 - a) Essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale-agricola-forestale) o IN ALTERNATIVA proporre istanza in qualità di COSTITUENDA impegnandosi ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIA ovvero mediante dimostrazione di aver provveduto alla richiesta di iscrizione nella medesima CCIA, entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ammissibilità a contributo.
 - b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- I. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - II. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353- bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - III. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - IV. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - V. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - VI. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - VII. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
 - e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;

L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della

condanna medesima.

3. Le Imprese richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
 - a) non essere sottoposte a procedure di liquidazione, non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - b) essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC), ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;
 - c) essere in regola con i versamenti dei tributi comunali già emessi e scaduti ovvero avere in corso la rateizzazione di un debito tributario con il Comune di Sadali, concesso anteriormente alla data di presentazione della domanda ed essere in regola con tutti i versamenti previsti dalla rateizzazione.
 - d) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.
4. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammesse a finanziamento le spese che rientrano nelle seguenti tipologie:
 - A. MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, acquistati nuovi con regolare fattura, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart working; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l'impatto del Covid-19. Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della mera produzione, ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa.
 - B. OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE, strettamente necessarie per l'avvio dell'attività a titolo esemplificativo per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working) e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19.
 - C. PROGRAMMI INFORMATICI (acquisto di hardware e software), commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
 - D. SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE relative agli impianti produttivi e allo svolgimento dell'attività. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

Sono in ogni caso escluse:

- a) le spese per l'acquisto di smartphone e tablet;
- b) le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori

- o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
- c) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art.1523 del Codice Civile;
 - d) i lavori in economia;
 - e) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
 - f) gli interessi passivi;
 - g) i beni acquistati a fini dimostrativi;
 - h) imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
 - i) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
 - j) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
 - k) l'avviamento;
 - l) beni acquistati con permuta e contributi in natura;
 - m) mezzi targati, (autovetture o motocicli) salvo che non siano strettamente connessi all'esercizio dell'attività.

Le spese relative al progetto sono ammissibili quando sono:

- effettive, ossia realmente sostenute e chiaramente riferibili al progetto;
- coerenti con il budget concedibile;
- riferibili temporalmente al periodo di attuazione e rendicontazione.

I titoli di spesa devono essere giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. **Sono ammessi pagamenti esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale con fattura citata in causale.**

Sono ammesse a finanziamento solo le spese documentate relative alla "nuova attività economica".

ARTICOLO 7 – TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO E PER LA RENDICONTAZIONE

1. Il termine ultimo per la conclusione e rendicontazione dei progetti, è il giorno **28 Maggio 2024**.
2. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari del contributo e quietanzati.

ARTICOLO 8 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda per la concessione del contributo, redatta utilizzando il facsimile allegato al presente Avviso dovrà pervenire, **a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 Febbraio 2024.**

2. Fermo restando il termine di ricezione come sopra indicato, la domanda può essere presentata unicamente con la seguenti modalità:

- Spedizione a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.Sadali.nu.it, mediante:

a) invio del file in formato PDF contenente la domanda sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica, **oppure**

b) invio del file in formato PDF contenente la scansione della domanda sottoscritta con firma autografa non autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 e allegato documento d'identità.

In questo caso farà fede la data e l'ora di arrivo rilevata dalla casella di posta elettronica certificata del Comune di Sadali.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato: **"DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2023 – NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE"**. Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Pena l'**esclusione**, la domanda regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società, dovrà essere redatta in conformità all'Allegato "A", spedita secondo una delle modalità sopra riportate e dovrà essere obbligatoriamente corredata da:

- a) copia del documento di riconoscimento, in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o del legale rappresentante, in caso di società;
- b) Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite;
- c) Copia dei Preventivi dei costi da sostenere;
- d) In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità;
- e) Piano economico della proposta progettuale (allegato B);
- f) Dichiarazione sostitutiva "De Minimis" (Allegato C).

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ARTICOLO 9 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, si procederà alla valutazione delle istanze.
2. Sono irricevibili le domande:
 - presentate oltre la scadenza del termine di cui all'art. 8 del presente Avviso;
 - prive della sottoscrizione del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o del legale rappresentante in caso di società;
 - prive di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o del legale rappresentante in caso di società.
 - prive degli allegati di cui all'art. 8.
3. Sono inammissibili le domande prive dei requisiti di partecipazione previsti nel presente Avviso.
4. Non è da considerare causa di esclusione la mancanza di elementi formali della domanda; qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di integrazione, il Comune assegna un termine di 5 giorni per la presentazione di integrazioni.
5. Al termine dell'esame in ordine alla ricevibilità e ammissibilità, si procederà alla formazione dell'elenco delle istanze ammissibili a contributo e di quelle irricevibili/inammissibili che, approvato

con determinazione del responsabile del Settore amministrativo, è pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 10 (dieci) giorni consecutivi e sul sito web istituzionale del comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".

6. La pubblicazione di detti provvedimenti, con le modalità indicate nei commi precedenti ha valore di notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge.
7. Avverso il provvedimento di esclusione, i soggetti interessati potranno presentare osservazioni nel termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Decorso il termine di cui al precedente articolo 9, si procederà all'approvazione della graduatoria provvisoria previa valutazione dei progetti e quantificazione del contributo massimo spettante a ciascuna delle istanze ammesse a finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:

CRITERIO		PUNTEGGIO
1	Tipologia di attività: <ul style="list-style-type: none"> • apertura di nuova attività: punti 25; • attività esistenti che avviano una nuova attività economica: punti 10 	Massimo 25 punti
2	Punti percentuali di cofinanziamento privato superiori al 10% (cofinanziamento obbligatorio) da calcolarsi come percentuale sul costo totale del progetto esclusa IVA (a totale carico del beneficiario): <ul style="list-style-type: none"> • N°1 punto per ogni punto percentuale di cofinanziamento superiore al 10% (obbligatorio) fino ad un massimo di 25 punti * 	Massimo 25 punti
3	Impresa con componenti la cui età media non sia superiore a 40 anni	25 punti
4	Attività imprenditoriali femminili**	25 punti
TOTALE PUNTEGGIO		Massimo 100 punti
A parità di punteggio la precedenza in graduatoria sarà riservata alla domanda presentata dal candidato/a più giovane		

****Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'impresa partecipante si qualifichi come impresa femminile, ossia quelle imprese a prevalente gestione e partecipazione femminile: per le imprese individuali: la titolare deve essere una donna; - per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica e di quote posseduta da donne; per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organidi amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne.**

Ogni soggetto beneficiario potrà ricevere un contributo massimo pari al 90% delle spese sostenute e ammissibili, ma non potrà eccedere l'**importo massimo** concedibile di **€ 11.832,00**. Eventuali economie in fase di rendicontazione verranno ripartite proporzionalmente agli aventi diritto garantendo il pieno utilizzo delle somme a disposizione.

2. La graduatoria provvisoria rimarrà pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente per 10 (dieci) giorni consecutivi e sul sito web istituzionale del comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".
3. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A seguito dell'approvazione della graduatoria provvisoria di cui all'art. 10, primo periodo, il destinatario finale provvederà entro 20 giorni, all'accettazione dell'aiuto e alla dimostrazione dell'avvio dell'attività economica.
2. Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del destinatario finale, il Soggetto Gestore procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti e provvederà alla pubblicazione dell'atto di concessione definitivo (graduatoria definitiva).
3. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge.
4. La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Regolamento UE 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.
5. Il termine ultimo per la realizzazione e rendicontazione del progetto di investimento è stabilito al 30 maggio 2024. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.
6. A tal fine, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la realizzazione del progetto di investimento (13 maggio 2024), il beneficiario, pena la decadenza dal beneficio, dovrà confermare con apposita comunicazione (allegato D) la volontà di accettare il contributo allegando:
 - relazione sulla realizzazione del progetto ammesso a contributo;
 - dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della società beneficiaria, contenente l'elenco delle fatture quietanzate di tutti gli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti giustificativi delle spese ammesse;
 - copia delle fatture e dei documenti giustificativi delle spese sostenute corredate dalle relative quietanze oppure dalla documentazione probante l'avvenuto pagamento (a titolo esemplificativo: copie bonifici; assegni; estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti; etc.);
 - polizza fideiussoria di cui al successivo art. 12 lett. e).
7. Tutte le fatture e i documenti contabili dovranno essere intestati all'impresa richiedente il contributo.
8. Tutte le fatture dovranno essere quietanzate con pagamenti tracciabili e diretti da cedente a

- cessionario (nel caso di fattura quietanzata parzialmente sarà considerato solo l'importo quietanzato e non quello dell'intera fattura).
9. Sono ammessi unicamente pagamenti mediante bonifico bancario o postale con la causale relativa alla corrispondente fattura. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
 10. L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su appositi conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.
 11. La liquidazione del contributo sarà effettuata mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale dichiarato in sede di domanda dal beneficiario in due tranches:
 - il 60% del contributo a titolo di anticipazione dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria a seguito di accettazione di cui al comma 1 art.11;
 - il 40% del contributo a titolo di saldo a fronte della dimostrazione di aver speso il 100% dell'anticipo ricevuto, mediante la comunicazione di cui all'Allegato D e la presentazione di tutti gli allegati richiesti.
 12. Come disposto dal D.M. 30 gennaio 2015, per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553 della legge 23/12/2005, n. 266 (in tema di finanziamenti comunitari), è sempre richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
 13. Ad ogni modo, considerato che il Comune, ha l'obbligo di rendicontare le somme assegnate entro il 30 giugno 2024, le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate entro il termine massimo del **28 maggio 2024**.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. UE n. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati, le informazioni e la documentazione necessaria per il monitoraggio dell'intervento di cui al presente Avviso pubblico;
- c) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo e monitoraggio di cui al successivo articolo 13;
- d) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- e) fornire al Comune una polizza fideiussoria, di importo pari al contributo concesso, a garanzia del mantenimento dell'attività in esercizio per 5 (cinque) anni, così come previsto dal presente Avviso.
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- g) utilizzare i beni materiali e immateriali, ammessi a finanziamento, esclusivamente per l'attività produttiva finanziata. Tale vincolo permane per tutta la durata dei 5 (cinque) anni, fatti salvi i casi di obsolescenza, distruzione, perdita involontaria;
- h) destinare le somme erogate esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi ammessi alle agevolazioni;
- i) non trasferire, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento UE n. 1303/2013.

ARTICOLO 13 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti e Organismi competenti potrà verificare in qualsiasi momento la veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione delle domande e di eventuale integrazione. In caso di false o mendaci dichiarazioni, gli Uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito e all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.
2. Ai sensi del DPCM 30.09.2021, il Comune provvederà al monitoraggio dei contributi attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 1 comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ARTICOLO 14 - REVOCA

1. Il Comune di Sadali procederà alla revoca del contributo con recupero delle eventuali somme già erogate e delle relative spese nei seguenti casi:
 - a) qualora il beneficiario non si renda disponibile ai controlli o non produca i documenti nel termine di 30 giorni dalla richiesta;
 - b) qualora venga accertata, in ogni momento, l'insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo o la presenza di false dichiarazioni;
 - c) qualora a consuntivo le spese realmente effettuate risultino inferiori a quelle preventivate in fase di domanda, il contributo assegnato verrà rideterminato in base alle spese effettivamente sostenute.
 - d) qualora venga accertata la falsità di dichiarazioni rese in sede di domanda di finanziamento e/o di richiesta di integrazioni;
 - e) in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente articolo 13.
2. Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato. In caso di revoca totale o parziale, il beneficiario dovrà restituire l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse legale vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.
3. In caso di mancata restituzione del contributo da parte del beneficiario, il Comune provvederà all'escussione della polizza fidejussoria.
4. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 15 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AI DOCUMENTI

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica che il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
2. Avverso le determinazioni adottate a conclusione del procedimento di concessione del contributo gli interessati potranno proporre ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 16 - PUBBLICITÀ

1. Il Comune assicura la pubblicità dei contributi concessi ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e

dell'art. 8 del D.P.C.M. 30.09.2021 mediante pubblicazione nell'albo pretorio on line del Comune di Sadali e sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.

ARTICOLO 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI'

1. Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico, Geom. Pietro Serrau.
2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste ai seguenti recapiti:
 - PEC: protocollo@pec.comune.sadali.nu.it
 -

ARTICOLO 18 - TUTELA DELLA PRIVACY

Il COMUNE DI SADALI email: protocollo@pec.comune.sadali.nu.it tel: 0782/599012, nella sua qualità di

Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente procedura, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell' Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno ~~Tutelate la dignità e la riservatezza degli interessati~~ Il trattamento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Sadali che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo
3. Il presente Avviso, unitamente alla modulistica allegata, è pubblicato sull'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

Si allegano:

- Allegato A - Modello di domanda di partecipazione
- Allegato B - Piano economico proposta progettuale
- Allegato C - Dichiarazione de minimis
- Allegato D - Domanda erogazione saldo

Sadali, lì 28/12/2023

IL RESPONSABILE DEL settore tecnico

Geom. Pietro Serrau